



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GUIDO MERCOLINO Presidente

ANTONIO COSTANZO Consigliere

ANNAMARIA CASADONTE Consigliere

LUIGI D'ORAZIO Consigliere

ELEONORA REGGIANI Consigliere rel.

Oggetto

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ud. 26/02/2026 CC

R.G.N. 24907/2023

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel ricorso R.G. n. 24907/2023

promosso da

██████████ **s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati ██████████
e ██████████, in virtù di procura speciali in atti, e da ██████████
s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ e dall'avv. prof. ██████████
██████████ nonché dagli avvocati ██████████ e ██████████, in
virtù di procura speciale in atti;

ricorrenti

contro

Ministero dei Trasporti e delle Mobilità Sostenibili, in persona del
Ministro *pro tempore*, e **Ministero dell'Economia e delle Finanze**,





in persona del Ministro *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 142/2023 della Corte di appello di Campobasso, pubblicata il 03/05/2023.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal Cons. ELEONORA REGGIANI;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la [REDACTED] s.p.a. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Campobasso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, esponendo quanto segue: l'attrice era titolare di una concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare Adriatico al largo di [REDACTED] rilasciata nel 1978 per 36.963 ettari; alla medesima attrice veniva rilasciata una concessione demaniale marittima per l'occupazione di uno specchio d'acqua della superficie di 16.935 mq, al fine di mantenere alcune boe di ormeggio, due piattaforme fisse denominate [REDACTED] una boa di caricamento, delle tubazioni flessibili, un serbatoio galleggiante denominato [REDACTED] nonché altre tubazioni, necessarie per l'attività di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; quest'ultima concessione veniva rinnovata dalla Capitaneria di Porto di [REDACTED] nel febbraio 2008 con scadenza 31 dicembre 2011; per l'anno 2011, il canone, assoggettato a rivalutazione secondo gli indici Istat, era pari ad € 55.757,15, salvo conguaglio; detta concessione veniva prorogata sino al 31 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 13-bis d.l. n. 216 del 2011, convertito in l. n. 14 del 2012, e, per l'anno 2012, la Capitaneria di Porto di [REDACTED] chiedeva il versamento di un





canone annuo di € 57.848.04, comprensivo della rivalutazione secondo l'indice ISTAT pari al 3,75%; il 27 novembre 2012 [REDACTED] s.p.a. chiedeva alla Capitaneria di Porto il rinnovo della concessione, giunta ormai alla scadenza, con domanda reiterata il 5 dicembre 2012 al solo fine di correggere un errore materiale presente nella precedente domanda; la richiesta di rinnovo era corredata da una relazione tecnica nella quale [REDACTED] s.p.a. precisava che la superficie di mare occupata era variata, dal momento che era stato sostituito il serbatoio galleggiante denominato [REDACTED] con uno nuovo e differente, di dimensioni inferiori (il serbatoio galleggiante [REDACTED] misurava infatti 11.319,14 mq, mentre quello nuovo era pari a 9.947.33 mq); su richiesta della Capitaneria di porto, nella stessa relazione tecnica, veniva indicata anche una superficie virtuale relativa al serbatoio [REDACTED] a seguito di ciò, senza dare alcuna risposta in merito alla richiesta di rinnovo, la Capitaneria di Porto trasmetteva ad [REDACTED] s.p.a. la comunicazione prot. n. 03.03.24/3106 del 13 febbraio 2013, nella quale chiedeva il pagamento di € 381.199,00, come canone dovuto per l'anno 2013, precisando che il calcolo era stato effettuato considerando 5.858,29 mq di area coperta da impianti di facile rimozione (corrispondenti alle piattaforme campo [REDACTED] alla boa, tubazione fissa), ai quali erano stati aggiunti 205.461,73 mq di area scoperta virtuale corrispondente a un cerchio avente il raggio pari alla lunghezza del nuovo galleggiante; rispetto alla concessione oramai scaduta nel 2012, in sintesi, il canone era stato rideterminato dalla Capitaneria di Porto, considerando anche una superficie scoperta virtuale, e non più la sola superficie effettiva, che invece la [REDACTED] s.p.a. riteneva non dover essere considerata; esperiti invano tentativi di bonario componimento in via amministrativa, la concessionaria adiva le vie legali per sentire accertare l'esatto ammontare del canone dovuto per l'anno 2013; nel frattempo, la Capitaneria di Porto procedeva alla determinazione del ca-





none per l'anno 2014; dall'atto della Capitaneria di Porto (comunicazione 3 aprile 2014, prot. n. 03.03.24/5917, e relativo ordine d'introito n. 1/2014) si evinceva che anche per l'anno 2014 il canone era stato determinato considerando la superficie virtuale per un ammontare di € 379.293,29.

Ritenuto non dovuto il canone come sopra determinato, poiché conteggiava anche la superficie virtuale sopra menzionata, mentre invece dalle disposizioni normative richiamate, integrate dalle circolari ministeriali (in particolare la Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 77 del 17 dicembre 1998), si evinceva che la superficie virtuale dovesse essere considerata solo in ipotesi determinate, non riconducibili a quella in esame, la [REDACTED] s.p.a. chiedeva pertanto al Tribunale: di accertare che il canone dovuto da [REDACTED] s.p.a. nell'anno 2014 per la concessione demaniale marittima, oggetto della richiesta di rinnovo, era pari ad € 59.120,70, comprensivo della rivalutazione secondo l'indice ISTAT o ad altro importo da determinarsi sulla base del criterio della superficie effettiva; di accertare che [REDACTED] s.p.a. non era tenuta a corrispondere il maggior importo del canone richiesto dalla Capitaneria di Porto di [REDACTED] per l'anno 2014 con lettera 3 aprile 2014, prot. 03.03.24/5917, determinato complessivamente in € 379.293,32.

Si costituivano in giudizio i Ministeri che, per quando in questa sede ancora di rilievo, insistevano per il rigetto della domanda, affermando che il computo del canone demaniale marittimo (anche per l'anno 2014) trovava la propria "fonte" in una Circolare successiva a quella indicata dalla [REDACTED] s.p.a., che aveva superato quella precedente.

Il Tribunale respingeva le domande della [REDACTED] s.p.a., la quale, unitamente alla [REDACTED] s.p.a., successore a titolo particolare nel rapporto controverso (ora [REDACTED] s.p.a.), proponeva appello principale.





Nel costituirsi, i Ministeri formulavano appello incidentale, riproponendo l'eccezione di difetto di legittimazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e censurando la quantificazione delle spese di lite, non comprensiva della fase istruttoria.

La Corte d'appello di Campobasso, con la sentenza in questa sede impugnata, respingeva l'appello principale e accoglieva parzialmente quello incidentale, riformando la statuizione sulle spese del Tribunale.

Per quanto in questa sede di rilievo, la menzionata Corte, respinte le eccezioni pregiudiziali, esaminava il primo motivo di appello principale, così descritto: *«Con il primo motivo di appello, [REDACTED] S.P.A. lamenta che il Tribunale avrebbe errato nella parte in cui ha ritenuto la necessità che l'attrice fornisse la prova del proprio diritto mediante la produzione della concessione demaniale del 2013; assume che non era in contestazione la concessione demaniale in sé, ma solo la questione relativa alla commisurazione dell'importo del canone in relazione alla superficie effettivamente occupata, come sostenuto dall'appellante, o a quella virtuale, come conteggiato dalla PA; [REDACTED] deduceva che vi era la previsione che, per le occupazioni ad uso industriale (fatto salvo il caso dei gavitelli), il canone demaniale dovesse corrispondere solo alla superficie "occupata"; la circostanza che si trattasse di una nuova concessione o di un rinnovo di una concessione precedente era irrilevante perché si trattava di stabilire se il canone demaniale dovesse essere commisurato o meno alla superficie virtuale, in relazione alle norme che stabiliscono i criteri per la determinazione del canone; la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 dicembre 2013, n. 62, era stata evocata erroneamente nella sentenza impugnata quale parametro normativo della determina della locale Capitaneria di Porto; il provvedimento amministrativo della Capitaneria di Porto di determinazione del canone in contestazione non conteneva alcun riferimento a detta normativa; l'onere della prova della produzione di atti*





amministrativi incombeva sulla parte che ne chiede l'applicazione; la previsione normativa che soltanto per le concessioni turistico-ricreative e per i c.d. gavitelli il canone venisse determinato conteggiando la superficie virtuale era stata documentata dall'attrice mediante il deposito dei decreti e delle circolari di cui ai documenti 6-10 e 13-14 depositati in primo grado; la circolare n. 62 cui aveva fatto riferimento il Tribunale veniva depositata in appello e riguardava l'aggiornamento ISTAT dei canoni concessori».

Tale motivo veniva ritenuto infondato, per le seguenti ragioni: «*In via preliminare va rilevato che dalla stessa documentazione depositata dalla parte attrice unitamente alla citazione in primo grado risulta non veritiera la circostanza allegata in citazione del mancato riscontro della Capitaneria di Porto alla richiesta di rinnovazione della concessione demaniale scadente il 31/12/2012; dalla lettura dell'ordine di introito n. 1/2014 del 25/3/2014, allegato alla determina del 3/4/2014 in contestazione vi è l'espresso riferimento alla concessione demaniale marittima 1/2013 del 24/4/2013; il Tribunale ha correttamente ritenuto che la concessione demaniale marittima n. 1/13, n. 117 di repertorio, valida per il periodo dall'1.1.2013 sino al 31.12.2016, sulla base della quale era stata emanata la determina della P.A. per € 379.293,32, quale canone di concessione per l'anno 2014 in contestazione, costituiva presupposto indispensabile ed indefettibile per la valutazione della determinazione dell'ammontare del canone di concessione effettivamente dovuto per tale annualità (e non la concessione del 2008); non era dato sapere quale fosse stato l'iter logico-giuridico che aveva seguito la P.A. nella determinazione del canone come effettuata nella determina contestata, in mancanza di produzione del documento indicato. Osserva la Corte che il Tribunale, al di là dei riferimenti ai decreti e alle circolari effettuati dalla parte attrice, non è stato in grado di esaminare quali fossero le concrete previsioni pattizie contenute nella con-*





cessione demaniale che regolamentava il rapporto tra le parti per l'anno 2014, e tanto e soprattutto in relazione al punto in contestazione, relativo all'asserita previsione di effettuare il conteggio del canone in relazione alla superficie effettivamente occupata e non in relazione a quella "virtuale". È appena il caso di osservare che la [REDACTED] ha proposto domanda di accertamento negativo (accertare non dovuta la somma richiesta dalla PA) e domanda di accertamento positivo (accertare l'obbligo dell'attrice di corrispondere il canone 2014 secondo il parametro della superficie effettivamente occupata); la PA costituita non ha effettuato alcuna domanda riconvenzionale, essendosi limitata a chiedere il rigetto delle avverse domande. Ciò premesso, va confermata la statuizione contenuta nella sentenza impugnata relativa al ritenuto onere probatorio gravante sulla parte attrice; infatti l'onere probatorio grava, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato; tale onere non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude, né inverte, il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. 23229/04; Cass. 9099/12; 7/05/2015, n. 9201).»

Ad opinione della Corte di merito, poi, il rigetto del primo motivo di ricorso comportava l'assorbimento di tutti gli altri.

Avverso tale decisione la [REDACTED] s.p.a. e la [REDACTED] s.p.a. (già [REDACTED] s.p.a.) hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di doglianza.

Gli intimati si sono difesi con controricorso.





I ricorrenti hanno depositato memoria difensiva *ex art. 380 bis.1* c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere la Corte d'appello di Campobasso rigettato, in contrasto ai principi di ripartizione dell'onere della prova, l'appello principale ritenendo che non era dato sapere quale fosse stato l'*iter* logico-giuridico che aveva seguito la P.A. nella determinazione del canone come effettuata nella determina contestata, in mancanza di produzione della concessione demaniale n. 1/2013, aggiungendo che [REDACTED] s.p.a. aveva proposto domanda di accertamento negativo (accertare non dovuta la somma richiesta dall'Amministrazione) e domanda di accertamento positivo (accertare l'obbligo dell'attrice di corrispondere il canone 2014 secondo il parametro della superficie effettivamente occupata e non anche secondo la superficie virtuale), mentre l'Amministrazione non aveva effettuato alcuna domanda riconvenzionale, essendosi limitata a chiedere il rigetto delle avverse domande.

Ad opinione delle ricorrenti, la statuizione è inconciliabile con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ripartizione dell'onere probatorio nei casi di proposizione di domande di accertamento negativo, poiché, in tali ipotesi, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso, ed intende farlo valere, anche se è la parte convenuta in giudizio. In effetti, l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo.





Secondo le ricorrenti, se era vero che era stata proposta una domanda di accertamento positivo, tale domanda si presentava in rapporto di continenza rispetto all'altra di accertamento negativo, volta ad escludere la debenza della maggior somma di € 379.293,32, pretesa dalla Capitaneria di Porto.

In tale quadro, a opinione delle ricorrenti, erano i Ministeri titolari dell'interesse all'ottenimento del maggior canone demaniale, reclamato in virtù del computo del relativo importo anche sull'area virtuale sopra indicata, senza che assumesse rilievo il fatto che erano le parti convenute in giudizio né che non avessero proposto domanda riconvenzionale, poiché, comunque, all'eventuale giudicato di rigetto della domanda di accertamento negativo conseguiva l'incontestabilità della pretesa ministeriale per l'anno 2014.

In conclusione, ad opinione delle ricorrenti, era onere dei Ministeri fornire la prova del titolo fondante la pretesa di ottenere il maggior canone demaniale marittimo sulla base dell'applicazione del controverso criterio della superficie virtuale, depositando, quindi, la concessione 1/2013, per il caso che essa fosse stata ritenuta in grado di giustificare l'applicazione di tale criterio. E tale onere, nella specie, non era stato assolto.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 1, d.l. n. 77 del 1989 e, per quanto occorreva, dell'art. 1, comma 1, decreto interministeriale 19 luglio 1989, nonché dell'art. 133 c.p.a. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Le ricorrenti hanno affermato che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che il mancato deposito della concessione n. 1/2013 non consentisse di esaminare quali fossero le concrete previsioni patizie contenute nella concessione demaniale, che regolamentava il rapporto tra le parti per l'anno 2014, soprattutto in relazione al punto in





contestazione, relativo all'asserita previsione di effettuare il conteggio del canone in relazione alla superficie effettivamente occupata e non in relazione a quella virtuale, poiché l'ammontare del canone non era il risultato di una libera contrattazione, ma doveva essere determinato in base alle previsioni normative, come si evince dall'art. 10, comma 1, d.l. n. 77 del 1989 (*«I canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, nonché di zone di mare territoriale sono determinati in base a criteri fissati con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze»*). In attuazione di tale previsione, con l'art. 1 comma, 1 del decreto interministeriale 19 luglio 1989, prodotto in giudizio dalle Amministrazioni, andavano fissate le misure unitarie per metro quadro, con le distinzioni previste tra aree scoperte, aree occupate da impianti di facile rimozione e aree occupate da impianti di difficile rimozione.

Le parti hanno evidenziato che tale rilievo era avvalorato dal fatto che la presente causa era sottratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, trattandosi di controversia riconducibile a quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, menzionate all'art. 133, comma 1, lett. b, c.p.a.

In tale ottica, le concrete previsioni pattizie rinvenibili nella concessione demaniale sarebbero state del tutto irrilevanti ai fini del decidere, poiché la determinazione del canone poteva trovare i propri presupposti esclusivamente nella legge e negli atti dalla legge previsti. La Corte territoriale avrebbe potuto, semmai, avere riguardo, più correttamente, al provvedimento di determinazione del canone 2014, riconducibile all'atto prot. 03.03.24/5917 del 3 aprile 2014 e ai "fogli" in esso richiamati, prodotti in giudizio dalle stesse ricorrenti.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3,





c.p.c., poiché, sebbene la sentenza gravata abbia individuato correttamente la materiale del contendere (e cioè l'applicazione o meno alla fattispecie del criterio della superficie virtuale), essa ha finito, poi, per violare l'art. 115 c.p.c. nella parte in cui non ha tenuto conto dei fatti non contestati tra le parti.

Le ricorrenti hanno evidenziato che, nella specie, non era controverso che, all'epoca, la [REDACTED] s.p.a. occupasse legittimamente con propri impianti zone di mare territoriale innanzi al litorale di [REDACTED] per la coltivazione di idrocarburi, né che la Capitaneria di Porto, nella determinazione del canone per l'anno 2014 avesse fatto applicazione del criterio della superficie virtuale, essendo controversa soltanto la correttezza dell'applicazione di tale criterio per la determinazione del canone in questione, per l'anno 2014, applicazione rivendicata dalle resistenti e contestata delle odierne ricorrenti.

Non erano neppure controverse le misure – effettive e virtuali – su cui applicare i criteri per la determinazione del canone demaniale, che erano state utilizzate dall'Amministrazione ma erano state fornite all'Amministrazione dalla stessa [REDACTED] s.p.a.

In tale quadro, poiché, come visto nel secondo motivo di ricorso, non vi era spazio per valutazioni discrezionali della P.A. in ordine alla determinazione del canone, si doveva aggiungere che il riferimento fatto dalla Corte territoriale all'asserita impossibilità di "esaminare quali fossero le concrete previsioni pattizie" con conseguente asserita soccombenza dell'esponente ex art. 2697, comma 1, c.c. era in netto ed ingiustificato contrasto con i principi giurisprudenziali che escludono l'onere di provare fatti non contestati.

Con il quarto motivo di ricorso è dedotta l'illogicità e contraddittorietà della sentenza gravata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto non veritiera la circostanza dedotta dalla [REDACTED] s.p.a., in ordine al mancato riscontro della Capitaneria di





Porto alla richiesta di rinnovazione della concessione demaniale scadente il 31/12/2012, posto che dalla lettura dell'ordine di introito n. 1/2014 del 25 marzo 2014, allegato alla determina del 3 aprile 2014 in contestazione, vi è l'espresso riferimento alla concessione demaniale marittima 1/2013 del 24/4/2013.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2.1. La giurisprudenza di legittimità, superando iniziali incertezze, è oramai pressoché unanime nel ritenere che la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di richiesta di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9706 del 10/04/2024; v. anche Cass., Sez. L, Sentenza n. 22862 del 10/11/2010; Cass., Sez. L, Sentenza n. 12108 del 18/05/2010).

Come di recente illustrato da questa stessa Corte, infatti, le regole di distribuzione dell'onere della prova si fondano sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull'interesse delle parti (così Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9706 del 10/04/2024).

In tal senso depone: a) lo stesso tenore letterale dell'art. 2697 c.c. («*Chi vuol far valere un diritto in giudizio ...*»), che adotta come inderogabile punto di partenza che si agisca pur sempre per far valere un diritto (nel caso di accertamento negativo, a non subire le conseguenze giuridiche dell'altrui pretesa) e non per negare un diritto altrui; b) la necessità di non aggravare ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali della controparte: non di rado colui che agisce in





via di accertamento negativo lo fa perché praticamente costretto dalla minaccia di attuazione, o anche da concreti atti di esercizio, del diritto vantato dalla controparte; c) il rilievo che – al fine di escludere eventuali azioni di accertamento negativo che siano meramente vessatorie, emulative o comunque prive di oggettiva giustificazione – deve valere (non la regola sull'onere della prova, ma) la necessità d'un interesse ad agire concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile (previsto dallo art. 100 c.p.c. quale condizione dell'azione) (v. ancora Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9706 del 10/04/2024).

D'altra parte, ove nelle azioni di accertamento negativo, si volesse dar rilievo alla posizione processuale delle parti: a) nell'ambito del medesimo processo e di un'unica questione di fatto, entrambe le parti potrebbero essere paradossalmente gravate del medesimo *onus probandi* nei casi in cui le posizioni processuali delle parti sono reciproche (come nel caso in cui alla domanda principale di accertamento negativo d'un dato diritto segua, in riconvenzionale, la richiesta di condannare l'attore ad eseguire la prestazione oggetto del rapporto dall'attore negato, ovvero nel caso in cui due domande meramente dichiarative – una negativa, l'altra positiva – siano pressoché contestualmente esperite in via principale in separate sedi, con conseguente riunione dei giudizi o, se del caso, dichiarazione di litispendenza); b) il soggetto passivo del rapporto sarebbe gravato dall'onere di provare fatti negativi, evenienza astrattamente possibile (mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo), ma in concreto non sempre agevole; c) svanirebbero i criteri elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza ai fini della distinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, e, in particolare, quello secondo il quale è maggiormente ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare (Cass. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9706 del 10/04/2024).





Per le ragioni che precedono, va qui ribadito che i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, in caso di azione di accertamento negativo del credito, sono a carico del creditore le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa creditoria.

2.2. Nel caso di specie nella stessa sentenza sono riportate le conclusioni delle parti e, per quanto riguarda gli appellanti, si legge quanto segue: «Per le appellanti [redacted] spa e [redacted] spa, gli avv.ti [redacted] chiedono che la Corte d'Appello, in accoglimento dei motivi formulati nella citazione, riformi la sentenza del Tribunale di Campobasso del 19 dicembre 2019, n. 790, e in accoglimento delle domande proposte in primo grado dalla stessa [redacted] " - accerti che il canone dovuto da [redacted] spa per l'anno 2014 per la concessione relativa alla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel mare Adriatico, al largo di [redacted] (punto [redacted] già oggetto della richiesta di rinnovo 27 novembre – 10 dicembre 2012 della stessa [redacted] è pari ad Euro 59.120,70 comprensivo della rivalutazione secondo l'indice ISTAT o ad altro importo da determinarsi sulla base del criterio della superficie effettivamente occupata (superficie c.d. coperta) e perciò al netto della c.d. superficie virtuale; - accerti che pertanto [redacted] spa ed [redacted] spa non sono tenute a corrispondere il maggior importo del canone richiesto dalla Capitaneria di porto di [redacted] per l'anno 2014 con lettera 3 aprile 2014, prot. 03.03.24/5917 (e determinato complessivamente in tale lettera in euro 379.293,32)...»

2.3. È evidente che le appellanti non hanno formulato due distinte domande, posto che le due richieste riguardano lo stesso rapporto e lo stesso debito, l'ammontare del canone dovuto per l'anno 2014, avendo piuttosto dette parti scomposto in due profili un'unica richiesta, quella





volta ad ottenere l'accertamento della non debenza dell'importo richiesto dalla Capitaneria di Porto a titolo di canone concessorio per l'anno 2014 per la parte eccedente quella ritenuta dovuta.

2.3. È pertanto fondata la censura nei confronti della decisione impugnata, che ha respinto la domanda di accertamento negativo dell'intero credito vantato dalla Capitaneria di Porto a titolo di canone concessorio per l'anno 2014 in ragione del ritenuto mancato adempimento da parte della concessionaria all'onere di fornire la prova del titolo costitutivo del credito.

Come sopra evidenziato, a fronte della formulazione della domanda volta ad ottenere l'accertamento della non debenza della maggior somma richiesta dall'Amministrazione, rispetto a quella ritenuta dovuta dalla concessionaria, spettava all'Amministrazione fornire la prova della spettanza del maggior importo.

3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l'esame degli altri, da ritenersi assorbiti.

4. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, nei limiti di cui in motivazione, dovendo darsi applicazione al seguente principio di diritto:

«In tema di riparto dell'onere della prova, il debitore che agisca in giudizio chiedendo accertarsi la spettanza al creditore di una somma minore di quella da quest'ultimo pretesa e, di conseguenza, la non debenza della somma maggiore, non esperisce due diverse azioni, ma un'unica azione di accertamento negativo del credito eccedente la somma ritenuta dovuta, con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 2697 c.c., spetta al creditore dimostrare l'esistenza e l'entità del maggior credito, poiché l'onere della prova grava su chi assume la posizione sostanziale di titolare del diritto a prescindere la posizione processuale rivestita».





Dichiarati assorbiti gli altri motivi di ricorso, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso, in diversa composizione, chiamata a statuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2026.

Il Presidente

Guido Mercolino

